

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
II° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CFA
(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. DAFFARA MANUEL (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

2. RICORSO DEL CALC. SANDOMENICO SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

3. RICORSO DEL CALC. MANCINO NICOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

4. RICORSO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

5. RICORSO DEL SIG. CUTRUFO GAETANO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

6. RICORSO DELLA SOCIETA' SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9449/1007 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 li accoglie parzialmente e ridetermina le sanzioni come segue:

- Sig. Cutrufo Gaetano inibizione per mesi 3;
- Sig. Iodice Giuseppe, Calc. Daffara Manuel, Calc. Mancino Nicola e Calc. Sandomenico Salvatore nel presofferto;
- Siracusa Calcio Srl ammenda € 10.000,00;

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. TACCOGNA ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

Decisione riservata.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

Decisione riservata.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' US AREZZO SRL US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 1.000,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9577/1001 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.4.2018 E 9576/1000 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

La C.F.A., rinvia su istanza delle parti al giorno 9.5.2018 alla ore 14.00. La presente comunicazione vale quale avviso di convocazione per le parti.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 3 maggio 2018

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

